



IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Insediato in camera di consiglio per la trattazione del procedimento di sorveglianza di cui al S.I.U.S. n° 2021/3618 in persona dei componenti

██████████,	presidente del collegio
██████████,	magistrato di sorveglianza
██████████,	esperto di sorveglianza
██████████,	esperto di sorveglianza

Sulla richiesta in materia di misure penitenziarie alternative alla carcerazione pervenuta in data 26.10.2021 nell'interesse del condannato

██████████ (n. ██████████), in regime di carcerazione presso la Casa circondariale di ██████████ con pena iniziata in data 25.03.2009 in espiazione di ergastolo irrogato per fatti di reato di cui agli artt. 575-576-577 c.p. ed altro commessi fino all'anno 1986 come da sentenza in data 18.03.2008 della Corte d'appello di Messina e titolo esecutivo di cui al S.I.E.P. n° 58/2009 in data 14.05.2009 e s.m. del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina,

Udite le conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale della udienza camerale in contraddittorio celebrata il giorno 31 maggio 2022, riservata la decisione nel termine di legge ed esaminati gli atti del procedimento, ha deliberato la presente

Ordinanza di semilibertà

I. Procedimento. – In relazione alla posizione del condannato, quale soggetto passivo di esecuzione penale in forza del titolo e per l'espiazione della pena di cui in epigrafe, risulta originariamente proposta in via principale istanza di applicazione della liberazione condizionale (da concedersi a titolo di ripristino dell'analogo beneficio già concesso con ordinanza in data 27.03.2015 e poi revocato con ordinanza in data 19.04.2018) ed via subordinata istanza di semilibertà. In funzione istruttoria del procedimento è stata disposta d'ufficio, a fini di valutazione delle prospettazioni ed allegazioni contenute nella istanza presupposta, l'integrazione del fascicolo della sorveglianza mediante acquisizione presso i competenti uffici e servizi delle più aggiornate informazioni concernenti la biografia e personalità, la condotta e la situazione sociofamiliare del condannato.

Quindi, sulla base delle relative risultanze probatorie di seguito illustrate, all'udienza indicata in epigrafe – che faceva seguito ad altra celebrata in data 31.03.2022, nel corso della quale l'istante dichiarava di rinunciare alla domanda di liberazione condizionale originariamente formulata e la trattazione veniva rinviata per mancanza agli atti dell'esito di alcuni accertamenti istruttori delegati – si è proceduto alla trattazione e discussione del merito del procedimento, pervenuto a definizione mediante pronuncia della presente ordinanza.

Ordinanza 1904/2022
S.I.U.S. n° 2021/3618



pag 2 ord. 1904 2022

II. Fatto. – Per quanto riguarda la *biografia giudiziaria* del condannato, il *certificato generale del casellario* riporta cinque distinte condanne penali pronunciate nell'arco del periodo dal 1977 al 2008 per fatti (furto aggravato, falsa testimonianza, omicidio volontario, rapina, detenzione e porto illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale, falsità in autorizzazioni amministrative) commessi nel periodo dal 1978 al 1986, allorquando venne arrestato dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri di Bergamo. Il titolo in esecuzione, in particolare, si riferisce ad un provvedimento di cumulo di cinque condanne che comprende tra l'altro due delitti di omicidio volontario rispettivamente commessi nell'anno 1982 (uccisione di un gioielliere durante una rapina: pena già espiata dal 1986 al 2007) e nell'anno 1985 (uccisione durante un periodo di sei anni di latitanza della diciassettenne [redacted] che aveva scoperto l'identità di altro latitante sodale del condannato: delitto cui si riferisce la pena dell'ergastolo irrogata con sentenza in data 18.03.2008 della Corte d'appello di Messina e tuttora in esecuzione). Secondo le *certificazioni dei carichi processuali pendenti* nei confronti del condannato, presso gli uffici giudiziari di Parma, Bergamo e Messina non risultano iscrizioni. Nondimeno, presso gli uffici giudiziari di Firenze la persona interessata risulta sottoposta a procedimento penale ancora in fase dibattimentale di primo grado per fatti di truffa e bancarotta riferiti all'anno 2017. Per quanto concerne la *posizione esecutiva* del soggetto, risulta che il condannato nel corso della stessa esecuzione è stato ammesso al beneficio della semilibertà con provvedimento in data 12.07.2011, al beneficio della detenzione domiciliare in funzione di differimento della pena con provvedimento in data 28.02.2013 ed ancora al beneficio della semilibertà con provvedimento in data 24.01.2014. Quindi, veniva ammesso al beneficio della liberazione condizionale con ordinanza in data 29.09.2015 del Tribunale di sorveglianza di Firenze ove si dava atto della sussistenza di tutti i presupposti formali e sostanziali legalmente previsti, compreso quello della impossibilità di saldare le residue obbligazioni civili da reato (¹). Con ordinanza in data 19.04.2018 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, ~~l'ammesso~~ impugnata per cassazione dall'interessato, la suddetta liberazione condizionale veniva revocata in conseguenza delle trasgressioni al divieto di frequentare persone socialmente pericolose (prescrizione inerente alla libertà vigilata ricollegata al regime di liberazione condizionale)

(¹) In ordine alle obbligazioni civili da reato, la cancelleria del Tribunale ordinario di Brescia ha riferito che le pendenze dell'interessato ivi registrate risultano tutte estinte per riscossione, remissione o condono (cfr. certificazione in data 21.04.2015 e nota di posta elettronica in data 17.12.2021 dell'ufficio suddetto); inoltre, la cancelleria del Tribunale ordinario di Firenze ha parimenti riferito che le pendenze dell'interessato ivi registrate risultano tutte estinte per remissione o condono (cfr. certificazione in data 09.09.2015); infine, la cancelleria della Corte d'appello di Messina ha riferito che non esistono pendenze ivi registrate (cfr. certificazione in data 20.12.2021).



pag 3 end. 1904/2022

ravvisabili nei reiterati contatti del condannato con individui pregiudicati che erano stati accertati nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti dello stesso istante ed altri per fatti di truffa, bancarotta ed intestazione fittizia di beni nonché per fatti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; fatto quest'ultimo in relazione alla quale lo stesso condannato veniva colpito dalla ordinanza di custodia cautelare carceraria emessa in data 12.03.2018 dal g.i.p. presso il Tribunale ordinario di Firenze laddove si evidenziavano indizi della adesione del condannato, in qualità di finanziatore, ad una organizzazione (cui partecipavano i pluripregiudicati [redacted] e [redacted] quest'ultimo fratello dell'istante) finalizzata alla coltivazione in Spagna ed alla importazione e commercializzazione in Italia di marijuana.

Nondimeno, da tali imputazioni – salvo quella di bancarotta fraudolenta, per cui risulta tuttora pendente il dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario di Firenze – l'odierno istante veniva assolto perché il fatto non sussiste (con sentenza in data 07.03.2019 del g.u.p. presso il Tribunale ordinario di Firenze) e per non aver commesso il fatto (con sentenza in data 04.06.2020 del Tribunale ordinario di Firenze).

Su tali basi, una precedente richiesta di liberazione condizionale ed in subordine di semilibertà presentata per conto del condannato veniva respinta con ordinanza in data 24.11.2020 del Tribunale di sorveglianza di Firenze; in tale sede, i requisiti del sicuro ravvedimento e dell'abbandono dello stile di vita deviante venivano esclusi poiché nel corso del citato procedimento per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti – indipendentemente dall'avvenuta assoluzione con formula piena dai fatti di reato ivi contestati – erano stati comunque accertati comportamenti illeciti (violazioni delle prescrizioni relative alla libertà vigilata ricollegata alla concessa liberazione condizionale) perpetrati dal condannato mediante trattenimento di contatti con soggetti pregiudicati o socialmente pericolosi (in particolare tali [redacted] oltre al fratello [redacted] nonché mediante coinvolgimento (quale socio titolare del 5% delle quote) nelle vicende di illecita amministrazione della società [redacted] r.l.' (esercente la gestione del locale [redacted] di [redacted], ove il soggetto prestava attività lavorativa durante la liberazione condizionale) che formano oggetto del processo per bancarotta fraudolenta tuttora pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze (essendo stato ivi accertato mediante intercettazioni che l'odierno istante coadiuvava il fratello nell'amministrazione dell'esercizio commerciale oggetto della procedura fallimentare prestando consulenza relativa alla sua conduzione).

In ordine ai *profili di pericolosità sociale* emergenti dalle informazioni provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza, alla stregua di quanto riferito dai competenti uffici all'uopo compulsati non risulterebbero precedenti di polizia ulteriori e diversi rispetto a quelli riferibili ai fatti per cui il soggetto ha



pag. 4 ord. 19 del 19/04/2022

già riportato condanna, né risultano segnalati a carico della persona interessata attuali collegamenti con ambienti di criminalità organizzata (cfr. informativa in data 01.03.2022 della Questura di [REDACTED]).

Circa i *profili comportamentali generali* del condannato, dalle informazioni presentate dalla competente amministrazione penitenziaria risulta che l'istante, dopo la revoca dell'ultima misura concessa ed il conseguente rientro in carcere, ha mantenuto un contegno sostanzialmente conforme alle prescrizioni del suo stato giuridico esecutivo, avendo riportato (nell'ottobre 2019 e nel giugno 2020) soltanto due sanzioni disciplinari *sub specie* di ammonizione. Inoltre l'interessato, anche mediante svolgimento di attività lavorative interne (addeito alla spesa ed alla lavanderia), ha palesato una partecipazione trattamentale giustificativa del beneficio della liberazione anticipata, che difatti ha conseguito (cfr. relazione comportamentale in data 05.10.2021 e relazione di sintesi in data 24.05.2022 della Casa Circondariale di [REDACTED]); non è stato ancora riammesso alla fruizione del beneficio del permesso premio (di cui nel precedente periodo di carcerazione degli anni 2010 e 2011 aveva fruito per sedici volte) in considerazione delle perplessità ancora di recente sollevate in atti in ordine al profilo criminologico della revisione critica del vissuto criminale.

Per quanto concerne la *caratterizzazione personologica e criminologica* del condannato emergente dalla osservazione dei servizi penitenziari, l'interessato – dotato di buone capacità cognitive ed introspettive ed immune da caratterizzazioni psicopatologiche o dipendenze – pare avere avviato un generale ripensamento critico della propria criminosa condotta di vita, manifestando adesione al percorso trattamentale (anche mediante le attività di volontariato e le simboliche dazioni pecuniarie già eseguite durante la pregressa esecuzione delle misura alternative già concesse) e manifestando ampia disponibilità a proseguire le attività di volontariato di pubblica utilità (cfr. relazione in data 21.02.2022 dell'U.E.P.E. di [REDACTED]).

Sul piano della revisione critica, l'istante ammette la propria responsabilità per i reati commessi fatta eccezione proprio per l'omicidio cui si riferisce l'ergastolo in esecuzione, rispetto al quale egli ha sempre professato la sua innocenza (cfr. relazione in data 21.02.2022 dell'U.E.P.E. di [REDACTED], relazione di sintesi in data 24.05.2022 della Casa Circondariale di [REDACTED]). Secondo le risultanze dell'osservazione criminologica carceraria, il condannato – che non riporta condanne per reati di mafia ma che a suo stesso dire avrebbe interiorizzato la c.d. cultura mafiosa del contesto ambientale di provenienza fin dall'infanzia, intraprendendo di conseguenza fin da allora le proprie scelte esistenziali devianti – tende a fornire di se stesso una rappresentazione esterna positiva di "delinquente buono" (intendendo per tale quello che non agisce per "fare del male fine a se stesso") e manifesta in ordine alle proprie scelte e condotte devianti compiute una consapevolezza dalla quale, tuttavia, non emerge ravvedimento, posto che la relativa riflessione risulta



pag 5 ord. 19 du por

ancora superficiale e viziata dai meccanismi psicologici di autoderesponsabilizzazione innescati dai riferimenti al contesto pseudovaloriale di stampo mafioso ed al suo radicamento nel relativo ambiente criminale che a suo dire "non lasciava altra possibilità di scelta" (cfr. relazione comportamentale in data 05.10.2021, relazione di sintesi in data 24.05.2022, relazioni criminologiche in data 19.09.2021 e in data 22.02.2022 della Casa circondariale di Prato). Per tali ragioni, i competenti servizi educativi carcerari concludono che le manifestazioni personologiche del condannato non abbiano ancora consentito la raccolta di elementi idonei a supportare il positivo svolgimento delle valutazioni occorrenti al rilievo di una effettiva e matura autocritica delle pregresse esperienze criminose, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione (cfr. relazione di sintesi in data 24.05.2022 della Casa circondariale di Prato).

In tema di *vita anteatta e riferimenti sociofamiliari* del condannato, alla stregua delle notizie versate in atti l'istante risulterà avere due figli, di cui uno minorenni (anni 4) avuto dall'attuale compagna del detenuto (tale [redacted]) che vive con la madre in [redacted] (provincia di Parma) e l'altro ormai maggiorenne (anni 22) avuto da una precedente relazione. Dispone altresì di validi riferimenti familiari individuabili nelle sue due sorelle e nell'anziana madre, che lo sostengono moralmente ed economicamente anche durante la detenzione carceraria (cfr. relazione in data 21.02.2022 dell'U.E.P.E. di [redacted] relazione di sintesi in data 24.05.2022 della Casa circondariale di [redacted] relazione in data 12.05.2022 dell'U.E.P.E. di [redacted]).

Inoltre, a proposito delle *prospettive occupazionali* del condannato, le risultanze degli accertamenti istruttori compiuti denotano che egli risulta attualmente privo di concrete progettualità ed occasioni di ordine lavorativo ma manifesta ampia disponibilità a svolgere opera di volontariato, in particolare presso l'ente assistenziale "[redacted]" (corrente in Firenze alla Via [redacted], che ha confermato la relativa disponibilità per attività da svolgersi dalle ore 08:30 alle ore 15:00 dei giorni da lunedì a venerdì (cfr. relazione in data 12.05.2022 dell'U.E.P.E. di [redacted]).

In ordine ai presupposti di applicazione di misure alternative, la *disponibilità domiciliare* insita nelle allegazioni formulate in sede di presentazione della richiesta di misure alternative risulta confermata dagli accertamenti delegati soltanto sotto il profilo della disponibilità all'accoglienza da parte di chi risulta interessato dalla relativa convivenza abitativa, ossia la sorella dell'istante (tale [redacted]) ed i suoi familiari. Tale collocazione sarebbe tuttavia resa problematica dal fatto che trattasi di immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Firenze alla [redacted] il quale, quantunque strutturalmente idoneo all'esecuzione della misura, risulta occupato irregolarmente da svariati anni dai familiari del condannato (cfr. relazione in data 21.02.2022 dell'U.E.P.E. di Prato, relazione di sintesi in data 24.05.2022 della Casa circondariale di Prato).





pag 6 rd. 1904 / 2022

III. Diritto. – Sul merito delle richieste e questioni in trattazione occorre debitamente osservare che l'applicazione di qualunque misura penitenziaria alternativa alla carcerazione – traendo fondamento giustificativo dal principio costituzionale di rieducazione del reo, e trovando i propri insuperabili limiti nelle esigenze di difesa sociale avverso le sue inclinazioni criminose – presuppone indefettibilmente una favorevole valutazione in ordine alla qualificata probabilità che essa, attraverso le prescrizioni necessarie ed opportune in tema di espletamento di idonei programmi risocializzativi e/o di limitazione delle libertà personali, contribuisca alla rieducazione del condannato assicurando nel contempo la coesistente prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati; dovendo invece tali misure essere revocate qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle suddette prescrizioni, appaia incompatibile con la loro prosecuzione.

In particolare, l'applicazione della misura alternativa della semilibertà, quale modalità attenuata dello stato di carcerazione sussidiaria rispetto all'affidamento in prova, presuppone la favorevole valutazione in ordine alla probabilità che essa, mediante destinazione di una parte del giorno del semilibero allo svolgimento di specifiche attività lavorative, formative o di qualificato valore risocializzativo da compiersi in ambiente libero o comunque esterno all'istituto carcerario art. 48 o.p.), possa evitare la desocializzazione del condannato ricollegata ad una carcerazione particolarmente breve ovvero possa realizzare il graduale reinserimento nella vita sociale del condannato a pene di lunga durata che, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento rieducativo carcerario, abbia fattivamente dimostrato volontà ed inclinazione in tal senso (art. 50/4 o.p.).

Nel caso di specie, rapportando tali enunciazioni di diritto alle risultanze fattuali degli atti riguardanti la personalità, la condotta e la situazione del condannato, il Collegio rileva anzitutto che allo stato figurano ricorrenti, sia sotto il profilo del titolo e della entità della pena da espiare sia sotto il profilo della situazione giuridica personale del condannato, i presupposti formali di ammissibilità legalmente prescritti per l'esercizio dello strumento penitenziario extracarcerario sopra indicato, cui peraltro il medesimo soggetto, che si trova ormai al suo trentaseiesimo anno di esecuzione penitenziaria, risulta già ripetutamente ammesso in passato.


Inoltre, per quanto concerne il merito delle prospettive risocializzative riferibili all'applicazione dello strumento penitenziario in questione, si deve constatare che i relativi presupposti ricorrono anche sul piano personale e trattamentale. Invero il grado di evoluzione della revisione critica e del percorso risocializzativo del condannato, nonché le prospettive di ulteriore sviluppo di tale percorso consequenziali all'applicazione dello strumento penitenziario esterno all'ambiente inframurario ed alle possibilità di controllo, osservazione e trattamento che esso garantisce, si appalesano sufficientemente maturi da giustificare l'applicazione della misura alternativa

7-06-2012


DEPOSITATO N.

Il Giudice istruttore: 

Così deciso in Firenze il giorno 11 maggio 2022

Il Presidente: 



Dichiarata non luogo a provvedere in ordine alla rinunziata istanza di liberazione condizionale, accoglie la residua istanza e per l'effetto ordina applicarsi nei confronti del condannato  la misura penitenziaria della semilibertà di cui all'art. 48 o.p., da eseguirsi in espiazione della pena di cui al titolo esecutivo indicato in epigrafe con obbligo di svolgere opera di volontariato di pubblica utilità presso l'ente assistenziale "  " (corrente in  dalle ore 08:30 alle ore 15:00 dei giorni da lunedì a venerdì ovvero secondo le più ampie tempistiche risultanti dalla disponibilità dell'ente suddetto.

Su difforme parere del Procuratore generale

Visti artt. 666 e 678/1 c.p.p.,

PER QUESTI MOTIVI

suddetta, come si desume dal buon comportamento e dalla partecipazione trattamentale serbati anche nei quattro anni di carcerazione successivi alla revoca della liberazione condizionale: dovendosi osservare, sotto questo profilo, che le perplessità emergenti dagli atti in ordine al ravvedimento del condannato in ordine al delitto cui si riferisce l'esecuzione - ravvedimento verosimilmente ostacolato anche dalle difficoltà di serena valutazione in prospettiva di tali azioni delittuose conseguente alla caratterizzazione partecolarmente infamante di queste ultime - precludono la concessione della liberazione condizionale, ma non anche della diversa misura della semilibertà. D'altro lato la persona interessata, trovandosi nelle condizioni come sopra illustrate in esito agli accertamenti istruttori compiuti nel corso della odierna procedura, dispone di prospettive di valore riabilitativo congruo all'impianto di un programma di trattamento riabilitativo extramurario conforme ai contenuti sostanziali ed ai dettami funzionali normativamente tipizzati in relazione alla misura in questione; quest'ultima può pertanto radicarsi sulla assunzione e sullo svolgimento di responsabilità occupazionali capaci di sollecitare ed assorbire adeguatamente l'impegno riabilitativo del condannato, scongiurando ulteriori concretizzazioni delle pulsioni devianti manifestate dai fatti criminosi cui si riferisce l'esecuzione, che manifestano coefficienti di capacità a delinquere ormai risalenti a nel tempo di svariati decenni. Mentre per altro verso, allo stato delle informazioni in possesso di questo ufficio, le condizioni personali e le prospettive riabilitative dell'istante non risultano compromesse dall'attuale coinvolgimento in situazioni o vicende che consentano di argomentare fondatamente la sussistenza di concrete ragioni di pericolo di fuga o di ricaduta nel reato.

per + ord. 1904/2022

